

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 236 del 13 giugno 2019.

“Legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, articolo 2 – Terme Acireale S.p.A.”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO l'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante: “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”;

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 11 recante: “Disposizioni in materia di riordino delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e di Acireale”;

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive integrazioni;





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art.1, comma 138, della legge 24/12/2012, n. 228: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 recante: “Complessi Termali di Sciacca e Acireale” che al comma 1 prevede: 'Al fine di portare progressivamente ad unità i complessi termali di Sciacca e Acireale, la Regione Siciliana, per consentire la programmazione e l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del turismo termale finalizzati alla promozione economica ed alla coesione sociale e territoriale, è autorizzata all'acquisto di beni immobili e di diritti reali su beni immobili di proprietà delle società 'Terme di Acireale S.p.A.' e 'Terme di Sciacca S.p.A.' in liquidazione.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.206 del 18 maggio 2017: “Legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, articolo 2 – Complesso Termale di Sciacca”;

VISTA la nota prot. n. 3697 dell'11 giugno 2019 e relativi atti, con la quale l'Assessore regionale per l'economia trasmette la relazione del Dipartimento regionale delle finanze e del credito dello stesso Assessorato prot. n. 12288 del 10 giugno 2019, in cui si prospetta l'attuale situazione delle Terme di Acireale S.p.A.(Allegato “A”);

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 3697/2019 l'Assessore regionale per l'economia, dopo aver richiamato le disposizioni del citato articolo 2, della legge regionale n. 20/2016, rappresenta che occorre procedere, anche per le Terme di Acireale, all'acquisto, come già avvenuto per le Terme di Sciacca, precisando che: non si è ancora potuto procedere





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

all'acquisto, in quanto su quest'ultime gravano, come rappresentato nella citata relazione del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, alcune procedure esecutive; poiché è stato pubblicato un Avviso d'asta nel quale viene previsto che il pagamento avverrà dopo il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva in corso, dovrà disporsi l'autorizzazione all'acquisto nei limiti del valore del bene, stante le condizioni dell'Avviso stesso, ed essendo in questo modo portati ad unità i complessi termali di Sciacca e Acireale, si potrà procedere, come previsto dalla norma, alla programmazione del turismo termale a cura degli Assessorati competenti;

CONSIDERATO che nella nota prot. n.12288/2019 il Dipartimento regionale delle finanze e del credito, nel rimettere una dettagliata relazione in ordine allo svolgimento delle preliminari attività finalizzate a individuare le misure concrete per dare esecuzione al disposto normativo di cui al citato art.2 della legge regionale n.20/2016 e alle procedure seguite, in particolare, a seguito dell'intervenuta pubblicazione del cennato Avviso d'asta, rappresenta al proprio Assessore, ai fini di una successiva valutazione di politica economico - finanziaria del Governo prima della data dell'offerta prevista il 18 giugno p.v., che, nell'ottica di una ponderazione dei rischi ed interessi prevalenti di parte pubblica, occorre tenere in considerazione l'interesse anche sotto il profilo amministrativo contabile della riunificazione dei siti termali e la reinscrizione al patrimonio regionale dei beni oggetto dell'asta di vendita e che la suddetta ponderazione potrebbe essere manlevata da censure qualora, come espressamente prescritto dal legislatore regionale, legata e temporalmente preceduta da quella programmazione turistico-termale che sostanzierebbe un vero programma di investimenti a vantaggio della





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

collettività e dell'erario;

UDITA la discussione svoltasi nella seduta odierna;

RITENUTO di prendere atto di quanto sopra esposto relativamente alle previsioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, per procedere all'acquisto del compendio Terme di Acireale S.p.A., subordinando la presentazione dell'offerta, fissata il 18 giugno p.v., all'acquisizione del preventivo avviso dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di prendere atto di quanto prospettato relativamente alle previsioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, per procedere all'acquisto del compendio Terme di Acireale S.p.A., di cui alla nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 3697 dell'11 giugno 2019 e all'acclusa nota prot. n. 12288 del 10 giugno 2019 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione, subordinando la presentazione dell'offerta, fissata il 18 giugno p.v., all'acquisizione del preventivo avviso dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

ER

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 236 DEL 13.6.19 ALLEGATO A PAG. 1 di 4

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Il Vicepresidente

Assessore dell'Economia

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA Segreteria della Giunta Regionale
11 GIU. 2019
PROT. N. 2046

DOCUMENTO
PERVENUTO
CON R.E.C.A.C.T.

Palermo, 11.06.2019
N° prot. 3697

Oggetto: Terme di Acireale S.p.A. - Avviso d'asta

Segreteria di Giunta

Per l'approvazione da parte della Giunta regionale di Governo, si allega la nota prot. n. 12288 del 10 giugno 2019 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito in cui si prospetta l'attuale situazione delle terme di Acireale.

Ai fini della piena attuazione della Legge regionale n.20/2016 che "Al fine di portare progressivamente ad unita' i complessi termali di Sciacca e Acireale, la Regione siciliana, per consentire la programmazione e l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del turismo termale finalizzati alla promozione economica ed alla coesione sociale e territoriale, e' autorizzata all'acquisto di beni immobili e di diritti reali su beni immobili di proprieta' delle 2 societa' «Terme di Acireale S.p.A.» e «Terme di Sciacca S.p.A.», entrambe in stato di liquidazione", occorre procedere quindi anche per le Terme di Acireale all'acquisto, come già avvenuto per le Terme di Sciacca.


Non si è ancora potuto procedere all'acquisto in quanto su quest'ultime gravano, come rappresentato dal Dipartimento delle finanze, alcune procedure esecutive.

Poichè, tuttavia, è stato pubblicato un Avviso d'asta che prevede che il pagamento avverrà "dopo il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva in corso...", dovrà disporsi l'autorizzazione all'acquisto nei limiti del valore del bene stante le condizioni dell'Avviso stesso, ed essendo in questo modo portati "ad unita' i complessi termali di Sciacca e Acireale", si potrà procedere quindi, come previsto dalla norma, alla programmazione del turismo termale a cura degli Assessorati competente.

11/06/2019

Str. 3

Assessore dell'Economia
Giuseppina Striano



IL SEGRETARI

Via Notarbartolo, n. 17 - 90141 Palermo - Tel. +39 091 7076805

e-mail: assessore.economia@regione.sicilia.it - vicepresidente@regione.sicilia.it

pec: assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it - sito web: <http://www.regione.sicilia.it/bilancio>

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito

Servizio 7 - "Demanio e Patrimonio Indisponibile"

Prot. n. 12288 del 10-06-2019

Oggetto: Terme di Acireale S.p.A. - Avviso d'asta. Autorizzazione governativa all'acquisto.

All'Assessore regionale per L'Economia
Sede

Al fine dell'inoltro in Giunta si fa seguito alla precorsa corrispondenza, rappresentando quanto segue.

Con nota n 21440 del 3 ottobre 2018, questo Dipartimento delle Finanze delineava il percorso amministrativo ovvero lo svolgimento di tutte le preliminari attività finalizzate a individuare le misure concrete per dare esecuzione al disposto normativo di cui all'art.2 della legge regionale n 20 del 2016 e alle finalità ivi previste, sostenendo, in particolare, la necessità di una stima della redditività dell'investimento regionale e dello sviluppo complessivo dell'ambito territoriale interessato. Tanto al fine di legittimare il ricorso all'indebitamento previsto al comma 2 del cennato art.2 e non incorrere, attraverso l'acquisto immobiliare ivi previsto, nel divieto generale posto alle Pubbliche Amministrazioni dall'art 1, comma 138, della legge 228/2012, nonché nel divieto di soccorso finanziario in favore di organismi partecipati che versino in situazioni di dissesto.

Posto quanto sopra, questo Dipartimento, nelle more dell'auspicata "programmazione di interventi specifici di sviluppo del turismo termale con finalità di promozione economica e coesione sociale e territoriale", alla quale certamente, per le specifiche competenze, sono chiamate Amministrazioni regionali diverse dalla scrivente, a motivo delle previsioni normative di cui alla l.r. n. 20/2016, ha, per tempo, acquisito la stima dell'Agenzia delle Entrate in ordine al compendio Terme di Acireale S.p.A.; la predetta Agenzia, precisando di averla resa "nel presupposto che gli immobili siano esenti da pesi, oneri, servitù, vincoli, diritti di terzi e gravami di qualsiasi genere e natura e che gli stessi rispettino tutte le norme vigenti in materia urbanistico-edilizia ed ambientale" ha quantificato una stima pari a € 14.370.500,00.

A seguito dell'intervenuta pubblicazione dell'Avviso in oggetto, questo Dipartimento ha ritenuto di procedere alla tempestiva acquisizione del documento tramite consultazione del sito delle Terme di Acireale, al precipuo fine di avere contezza delle consistenze mobiliari ed immobiliari oggetto dell'incanto; risulta esposta una base d'asta di € 13.000.000,00.

Il bando in premessa recita per espresso la presenza di pendenze afferenti gli immobili

IL SEGRETARIO

Buon



all'asta tanto che l'asta di vendita si inquadra in una procedura esecutiva pendente innanzi il Tribunale Civile di Catania, sezione VI; è altresì stabilito che dopo l'offerta "l'assegnazione sarà sottoposta alla condizione risolutiva della mancata estinzione entro il 26 luglio 2019, per qualsiasi causa, della procedura esecutiva sopra citata con contestuale stipula dell'atto di trasferimento della proprietà", configurandosi, pertanto, si ritiene, il partecipare alla procedura esecutiva afferibile alla Regione Siciliana in qualità di socio unico della Terme di Acireale S.p.A. in liquidazione; i diritti reali da ipoteche e pignoramenti espongono un ammontare di circa 33 milioni di euro; il bando, al riguardo, riferisce che tali "formalità" saranno annotate di cancellazione per gli immobili solo a seguito di provvedimento di estinzione della procedura esecutiva promossa dal Banco di Sicilia S.p.A., pendente presso il Giudice dell'esecuzione. Ed ancora che "il pagamento...dovrà essere effettuato in unica soluzione al momento del rogito, che dovrà avvenire, entro il 26 luglio 2019, presso il Tribunale di Catania, immediatamente dopo il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva in corso da parte del Giudice. All'acquirente faranno carico tutte le spese relative e consequenziali all'atto stesso, comprese le spese e le imposte ai sensi di legge". Circostanze queste rappresentate alla S.V. Assessore con nota n 10313 del 14 maggio u.s.

A riguardo di quanto da ultimo riassunto si deve rappresentare quanto segue.

L'Agenzia del Demanio, ritualmente richiesta di rendere la obbligatoria attestazione di congruità del prezzo (art.1, comma 138, l. 228/2012) sulla stima effettuata dall'Agenzia delle entrate, ha sospeso la propria valutazione ritenendo che quest'ultima debba riesaminare l'intero impianto della valutazione estimale alla luce della riferita esistenza, nel bando, di iscrizione di ipoteche e trascrizione di pignoramento, gravanti sugli immobili in oggetto, oltre a contratti di comodato d'uso gratuito e altri vincoli; pertanto questa Amministrazione ha proceduto a richiedere il predetto riesame. A tale riguardo l'Agenzia delle Entrate si è, recentemente, ripronunciata con tenore che pare sostanzialmente positivo, e di tale seguito si è fatto inoltrare all'Agenzia del Demanio per la definitiva congruità che, si rammenta, costituisce elemento obbligatorio per gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, l'acquisto in parola, alle condizioni emerse, si ritiene esponga l'Amministrazione sul piano erariale, in ragione di costi aggiuntivi di notevole valore correlabili a procedura similare a quella del soccorso finanziario – art. 14, comma 5, D.Lgs. 175/2016 – atteso che la stipula del contratto, per espresso è legata alla soluzione dei debiti concorrenti alla procedura esecutiva.

Su tale versante, pur nella consapevolezza che il dettato normativo richiamato non reca letteralmente, tra le ipotesi elencate, quella che qui ci occupa, si deve riferire il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (ex multis Corte dei Conti Sez. controllo Lazio delibera 66/2018) che ha esteso il divieto di soccorso anche alle società in liquidazione le quali "rimangono in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale ma al solo fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell'eventuale patrimonio netto risultante all'esito della procedura". In tale ultima considerazione si appalesa, ad avviso dello Scrivente, il doppio profilo cui porre particolare attenzione: se da un canto la compravendita in discorso null'altro è se non un ausilio finanziario alla definizione di una posizione debitoria della società in liquidazione, configurandosi per pari ammontare gli estremi di danno censurabile, d'altro canto, la Regione, socio unico della società, non partecipando, vedrebbe azzerato quel patrimonio oggetto della vendita con altrettanto danno censurabile di peso economico pari al valore stimato sul mercato dall'Agenzia delle entrate qualora senza pesi.

A fronte di quanto sopra, si ritiene, altresì, doveroso rappresentare che il formalmente ritenuto necessario, *ex lege*, programma di sviluppo turistico termale non risulta, ad oggi, formulato se non in termini di mera e sintetica enunciazione di future volizioni inserite nelle proposte al DEFR di prossima emanazione; invero, proprio l'Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo – Regione anch'Esso – non ha mai prodotto una programmazione che desse contezza dell'intendimento nel

IL SEGRETARIO




senso atteso dalla norma, a motivo del quale è preconizzata la riunificazione dei siti. A tale segnato riguardo, sempre ripercorrendo l'orientamento della giurisprudenza contabile, (cfr. Corte dei Conti Sez. Piemonte delibera 3/2018) le censure erariali sarebbero derogatoriamente scongiurabili qualora "...i pagamenti siano correlati alla realizzazione di un programma di investimenti" che, in questa fattispecie potrebbero ricondursi proprio al dettato della norma regionale che alla riunificazione dei siti termali tende, proprio per la realizzazione di un piano di sviluppo del turismo termale anche se non intestato alla società in liquidazione ma alla Regione; piano che, qui, si ritiene doveroso aggiungere, sarebbe, altresì, la risposta operativa correlabile alle conseguenze dell'indebitamento cui si va incontro con la accensione del mutuo previsto dall'art. 2, comma 2, della l.r. N 20/2016.

A motivo di tutto quanto sopra riferito, si sottopongono alla S.V., per l'inoltro, ove ritenuto, alla Giunta Regionale, in ordine alle valutazioni autorizzative che, per espresso, si ritiene opportuno siano rese in sede di deliberazione governativa precedente la data dell'offerta (18 giugno p.v.), i seguenti maturati convincimenti: 1) nell'ottica di una ponderazione degli interessi di parte pubblica cui far corrispondere la ponderazione di censure erariali, occorre tenere in considerazione l'interesse anche sotto il profilo amministrativo contabile della riunificazione dei siti termali e la reiscrizione al patrimonio regionale dei beni oggetto dell'asta di vendita; 2) la ponderazione sub 1) potrebbe essere, si ritiene, manlevata da censure qualora, come espressamente prescritto dal legislatore regionale, legata e temporalmente preceduta da quella programmazione turistico-termale che sostanzierebbe un vero programma di investimenti a vantaggio della collettività e dell'erario.


In definitiva, qualora il Governo, chiamato, in quanto atto di gestione non ordinaria, bensì di valutazione di politica economico-finanziaria, correlata alla programmazione dell'Esecutivo, intendesse disporre nei confronti del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito di procedere alla formulazione dell'offerta entro il termine suindicato, per espresso, e contestualmente, dovrebbe dare mandato all'Assessorato regionale per il Turismo, coadiuvato dall'Assessorato alle Attività Produttive e alla Salute, di formulare, in data precedente a quella fissata dal bando per la stipula della compravendita (26 luglio p.v.), articolato e completo piano di sviluppo del turismo termale, che renda ragione degli oneri del suindicato investimento, in vista della riunificazione del complesso immobiliare del sito di Acireale ed, in tal senso, autorizzare all'acquisto nell'ottica della ponderazione dei ritenuti rischi ed interessi prevalenti.

Si rappresenta che in assenza di tali espresse autorizzazioni preventive, non si rinvergono gli estremi per poter procedere in nome e per conto della Regione come prescritto dall'articolo 2, comma 1, della l.r. n. 20/2016 e s.m.i. .

Il Dirigente del Servizio
Alessandra Di Liberto




Il Dirigente Generale
Benedetta Cannata




IL SEGRETARIO

